



24 LUG, 2018

associazione di volontariato senza scopo di lucro
"AMICI DELL'OASI MADRE CLELIA"
VIA G. MAZZINI 173 - 67051 AVEZZANO
APOSTOLE DEL SACRO CUORE DI GESU'

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 29 GIUGNO 2018

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 20:45, presso l'istituto della Congregazione delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, in via Mazzini 173 Avezzano, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Oasi Madre Clelia" per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto
2. Varie ed eventuali

alle ore 20:45, il presidente dell'associazione Sr. Lucia Soccio, constata e fa constatare la presenza dei soci del consiglio direttivo nelle persone dei sig.ri:

- Sr. Leonardina Ripalta Amoruso;
- Antonio Carlini;
- Sr. Carla Venditti;
- Giovanni Cavaliere (delega Antonio Carlini);
- Sr. Lucia Soccio
- Sr. Maria Claudia Guarino (delega Sr. Leonardina Amoruso)
- Sr. Marilena Cordone (delega Sr. Carla Venditti).

Il Presidente dell'associazione Sr. Lucia Soccio dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria dei soci (tutti presenti personalmente o per delega), valida ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza e chiama a fungere da segretario il sig. Antonio Carlini.

Il Presidente espone la necessità della modifica dello statuto dell'associazione, secondo la nuova normativa. Viene data lettura del nuovo statuto, con le necessarie modifiche evidenziate in colore rosso, come da documentazione che verrà allegata al presente verbale.

L'assemblea approva all'unanimità le necessarie modifiche dello statuto: una copia dello statuto modificato verrà allegata al presente verbale.

Alle ore 22:30, null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, la seduta viene sciolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Antonio Carlini

Il presidente

Sr. Lucia Soccio

Direzione Provinciale di L'Aquila

Ufficio Territoriale di Avezzano

24 LUG, 2018

882

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Augusta Di Giambattista



STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "Amici dell'Oasi Madre Clelia ETS - ODV" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, con sede in Avezzano via Mazzini, 171, presso l'Istituto della Congregazione delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù: la sede è ubicata in alcuni locali della struttura concessi in comodato d'uso gratuito dalla Congregazione suindicata.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nei seguenti settori di attività previsti nell'art. 5 D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (*lettera R e W*):

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Nello specifico intende operare nell'ambito dell'accoglienza umanitaria, della promozione e della tutela dei diritti umani, civili, sociali, con particolare attenzione alle donne vittime dello sfruttamento della prostituzione, per favorirne il recupero della dignità della persona, nella dimensione umana e spirituale.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- a) costituire e promuovere le unità di strada per avvicinare le vittime dello sfruttamento della prostituzione ed instaurare relazioni d'aiuto;
- b) accogliere nell'Oasi Madre Clelia le giovani vittime dello sfruttamento sessuale;
- c) promuovere l'integrazione culturale, con particolare riguardo all'apprendimento della lingua italiana;
- d) sviluppare le abilità lavorative, tramite laboratori o progetti ad hoc, al fine dell'inserimento nel mondo lavorativo.

L'ETS - ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.



L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati;
- 2) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali;
- 5) raccolte fondi;
- 6) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
- 7) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 5 - I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni consecutivi.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa;
- 4) a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;

- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente;
- 4) l'organo di controllo (eventuale);
- 5) l'organo di revisione legale dei conti (eventuale).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del consiglio direttivo, dell'eventuale organo di controllo o dell'eventuale organo di revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- 6) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo eletto fra i presenti. Qualora fosse difficoltosa o particolarmente onerosa la personale presenza in loco è espressamente prevista la possibilità di partecipare all'assemblea tramite videochiamata o contatto Skype. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, anche tramite mail, da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del consiglio direttivo rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili; possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del consiglio direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario.

Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Qualora fosse difficoltosa o particolarmente onerosa la personale presenza in loco è espressamente prevista la possibilità di partecipare al consiglio direttivo tramite videochiamata o contatto Skype.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche via mail, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il presidente, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il presidente cura esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.